



OFIUMBRIA

ORDINE FISIOTERAPISTI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI - OFI UMBRIA

**(AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)**

ORDINE REGIONALE DELLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA DELL'UMBRIA

Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera n. 63 del 18/12/2023
Modificato dal Consiglio Direttivo con Delibera n. 39 del 11/08/2028

Quadriennio 2023-2027

INDICE

TITOLO I	3
DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1 FINALITÀ.....	3
ART. 2 DEFINIZIONI	3
ART. 3 NORME GENERALI.....	3
TITOLO II	5
PATROCINIO	5
ART. 4 BENEFICIARI.....	5
ART. 5 MODALITÀ DI RICHIESTA	5
ART. 6 PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO	6

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITÀ

1.1 Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, patrocini da parte dell'Ordine Regionale della Professione Sanitaria di Fisioterapista dell'Umbria (OFI Umbria) in favore di istituzioni, pubbliche e private, per finanziarie iniziative e/o progetti per le quali sia ravvisabile un interesse istituzionale dello stesso OFI Umbria.

1.2 Nei suoi poteri di autonomia, l'OFI Umbria determina i criteri e le modalità di concessione di patrocini in favore di istituzioni, pubbliche e private, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 07 agosto 1990, n. 241, e persegue le finalità indicate dalle norme di legge e dalle norme regolamentari e connesse, fra l'altro:

- al miglioramento e al perfezionamento professionale degli iscritti all'Albo;
- al sostegno e alla diffusione della formazione per l'accesso alla professione;
- alla valorizzazione della formazione continua dei fisioterapisti
- alla promozione della conoscenza della deontologia professionale;
- alla promozione della conoscenza dell'ordinamento della Professione Sanitaria di Fisioterapista;
- alla valorizzazione della funzione professionale e sociale della professione, nonché alla salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio della professione;
- alla promozione ed alla tutela della salute individuale e collettiva e della dignità della persona;
- al miglioramento della qualità della vita;
- alla promozione della cultura della salute come bene comune;
- alla valorizzazione del ruolo di OFI Umbria nelle Professioni Sanitarie;
- al rafforzamento delle funzioni istituzionali dell'Ordine quale Ente pubblico non economico sussidiario allo Stato;
- alla significatività dell'iniziativa, dell'evento, delle attività, del progetto in relazione alle politiche, alle finalità ed agli obiettivi di OFI Umbria.

1.3 Le norme del presente regolamento disciplinano i criteri e le modalità per la concessione di patrocini.

ART. 2 DEFINIZIONI

2.1 Ai fini del presente regolamento si intende per **PATROCINIO** il riconoscimento ufficiale di OFI Umbria di apprezzamento e di adesione ad iniziative, attività, eventi e/o progetti ritenuti meritevoli per le loro finalità in ambito sanitario; la concessione del patrocinio non comporta l'assunzione di alcun onere per l'OFI Umbria, fatta salva l'autorizzazione all'uso del logo istituzionale.

ART. 3 NORME GENERALI

3.1. Il patrocinio può essere richiesto da istituzioni pubbliche e private e può riferirsi ad una singola iniziativa o ad un gruppo di iniziative connesse.

3.2. Il soggetto beneficiario non può appartenere ad alcuna articolazione di un partito politico.

3.3 Le domande di patrocinio devono essere formulate esclusivamente utilizzando il modello allegato al presente Regolamento pubblicato sul sito internet FNOFI nella pagina relativa all'OFI Umbria.

3.4. Il patrocinio è concesso dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente di OFI Umbria.

3.5 Le modalità d'uso del logo, disciplinate dalle "Linee guida di indirizzo e coordinamento per utilizzo del logo" approvate con deliberazione della Commissione straordinaria della Commissione straordinaria della FNOFI del 15 Dicembre 2022 - n. 6/2022, devono essere preventivamente concordate con l'OFI Umbria e in alcun caso possono comportare sfruttamento economico.

3.6 L'OFI Umbria è sollevato da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria e resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto instaurato con soggetti beneficiari e soggetti terzi. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme, in particolare in materia di sicurezza e pubblica incolumità, è a carico del soggetto beneficiario.

3.7 L'OFI Umbria può ritirare il proprio patrocinio quando gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento dello stesso possono risultare incidenti in modo negativo sull'immagine di OFI Umbria e dei suoi iscritti.

TITOLO II

PATROCINIO

ART. 4 BENEFICIARI

4.1 Il patrocinio costituisce il riconoscimento ufficiale di apprezzamento ed adesione di OFI Umbria a iniziative e/o manifestazioni promosse da istituzioni pubbliche e private, di particolare valore sanitario, sociale, morale, culturale, celebrativo, formativo, le quali dovranno essere pubblicizzate con il logo di OFI Umbria accompagnato all'indicazione **“Con il patrocinio di”**.

4.2 L'OFI Umbria non può concedere il patrocinio:

- per iniziative di carattere politico;
- per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali di OFI Umbria.

4.3 Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.

4.4 Il patrocinio può essere concesso:

- a soggetti senza scopo di lucro per attività istituzionali;
- a soggetti aventi scopo di lucro e/o per attività aventi finalità di lucro;
- esclusivamente a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere le finalità istituzionali di OFI Umbria e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività e della tutela della professione, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa, ove richiesto da OFI Umbria, venga prodotta la documentazione relativa ai risultati di gestione delle iniziative suddette. Nel caso tale documentazione non pervenga all'Ente entro 120 giorni dalla conclusione dell'attività, il soggetto beneficiario sarà escluso per anni 3 da qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento.

Si evidenzia che la natura commerciale verrà valutata nei confronti dell'effettivo destinatario del Patrocinio e non in capo ai soggetti intermediari (esempio: provider, agenzie di comunicazioni, segreterie organizzative, ecc.).

4.5 La concessione del patrocinio non può comportare in alcun caso oneri a carico di OFI Umbria.

ART. 5 MODALITÀ DI RICHIESTA

5.1 Le richieste di patrocinio, dirette al Presidente di OFI Umbria, devono contenere le informazioni essenziali relative all'iniziativa, con l'indicazione del soggetto richiedente, del titolo, della data e del luogo di svolgimento, delle finalità e delle modalità di realizzazione.

5.2 La richiesta di patrocinio deve pervenire all'Ufficio Protocollo almeno 20 giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa, utilizzando l'apposito modulo di cui all'“ALLEGATO A”.

Il termine può essere derogato in presenza di motivate esigenze organizzative o di particolare urgenza, previa valutazione del Presidente.

5.3 – Enti con Protocollo d’Intesa vigente

Per gli Enti e le Organizzazioni con i quali OFI Umbria abbia in essere un Protocollo d’Intesa, le richieste di patrocinio relative a iniziative coerenti con le finalità e gli ambiti di collaborazione previsti dal Protocollo sono presentate in forma semplificata.

La richiesta può essere effettuata mediante semplice comunicazione scritta e deve contenere:

- a) il soggetto promotore;
- b) il titolo e una breve descrizione dell’iniziativa;
- c) la data e il luogo di svolgimento, ovvero le modalità di svolgimento da remoto;
- d) la richiesta di concessione del patrocinio e, ove previsto, di utilizzo del logo di OFI Umbria.

Non è richiesta la compilazione dell’Allegato A né la trasmissione di informazioni o documentazione già disponibili agli atti di OFI Umbria o desumibili dal Protocollo d’Intesa.

5.4 La concessione del patrocinio è subordinata alla verifica della coerenza dell’iniziativa con le finalità istituzionali di OFI Umbria e, per gli Enti di cui al comma 5.3, con le finalità e gli ambiti di collaborazione previsti dal Protocollo d’Intesa.

ART. 6 PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO

6.1 Il patrocinio, la cui richiesta è istruita dall’Ufficio di Presidenza entro 15 giorni, è concesso dal Consiglio direttivo, su proposta del Presidente di OFI Umbria.

6.2 L’eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.

6.3. L’uso improprio ed indecoroso del logo di OFI Umbria comporterà l’immediata revoca del riconoscimento e della facoltà di utilizzo, oltre all’impossibilità di richiedere il patrocinio per successive iniziative o manifestazioni, fatta salva la facoltà di OFI Umbria di intraprendere ogni e più opportuna azione civile e penale.

Il Presidente
Dott.ssa Daniela Gaburri



DANIELA
GABURRI
25.08.2026
19:28:40
GMT+02:00